

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4095

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI,
BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE,
CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, DE ANNA, GAWRONSKI,
GERMANÀ, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MUNGARI,
PASTORE, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, SELLA DI
MONTELUCE, TERRACINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS,
VENTUCCI, GRECO e MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1999

—————

Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'approvazione del collegato alla finanziaria 1997, e cioè con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, l'allora Governo Prodi ritenne di risolvere definitivamente il problema immorale dell'utilizzo indiscriminato delle cosiddette «auto blu». Nonostante tale convincimento, è sotto gli occhi di tutti come l'uso, anzi l'abuso delle auto di servizio stia continuando e dilagando.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 121, della citata legge n. 662 del 1996, cui era stato affidato il compito di individuare particolari categorie alle quali consentire l'uso esclusivo delle autovetture, è stato emanato il 28 febbraio 1997. Tale provvedimento, però, invece di ridurre sensibilmente il numero dei soggetti privilegiati, lo ha addirittura incrementato a dismisura, con il risultato che nulla è cambiato e che la famigerata «auto blu» viene utilizzata da tutti, per motivi di servizio ma anche, e forse soprattutto, per motivi non di servizio. Infatti, non solo gli attuali legittimi utilizzatori di questo privilegio, ma anche «portaborse», segretari, consiglieri e collaboratori vari fanno uso dello *status symbol* di questi anni.

Al di là di questa considerazione, ciò che ci preme sottolineare è che si rende necessa-

ria una politica finalizzata all'eliminazione degli sprechi e quindi occorre razionalizzare la spesa pubblica, eliminare privilegi e disservizi, nella speranza di riacquistare la fiducia del cittadino contribuente il quale ha diritto a non essere più trattato come un sudente.

Per questi motivi proponiamo che le uniche autorità cui è consentito l'uso delle autovetture di Stato siano il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in carica, prevedendo la perdita del diritto all'utilizzo delle autovetture di Stato per coloro che hanno ricoperto o ricoprono qualsiasi altra carica pubblica.

Riteniamo, inoltre, opportuno vietare l'acquisto di nuovi autoveicoli, con esclusione degli autoveicoli necessari alle Forze di polizia, e prevedere una procedura per la cessione di tutto il parco auto delle amministrazioni civili dello Stato. Ci teniamo a sottolineare che dalla dismissione e dalla forte limitazione dell'uso delle auto blu potrebbe derivare allo Stato un cospicuo beneficio economico, stimabile intorno ai 1.000 miliardi di lire solo per quanto riguarda il primo anno di applicazione della presente legge, denaro che riteniamo utile destinare per il 90 per cento al Fondo per l'occupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Uso delle autovetture di Stato)

1. L'uso delle autovetture di Stato è consentito unicamente al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri in carica.

2. È fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato ed agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

Art. 2.

(Dismissione delle autovetture dello Stato)

1. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione, definisce, con proprio decreto, le modalità per la vendita mediante asta pubblica, anche in blocco, di tutte le autovetture in dotazione alle amministrazioni civili dello Stato, con esclusione di quelle appartenenti alle Forze di polizia. La dismissione delle autovetture deve comunque avvenire entro e non oltre i tre mesi successivi alla emanazione del decreto.

2. Il 90 per cento del ricavato della dismissione di cui al comma 1 è destinato al Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i commi 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in contrasto con la presente legge.